

Prot. n. L117/RNS
Bologna, 13 settembre 2021

Oggetto:

La nuova normativa in materia di utilizzo del Green pass e di estensione dell'obbligo vaccinale.

Sommario

Con il nuovo Decreto-legge n. 122/2021 si amplia l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e si dispone, per ulteriori soggetti, l'obbligo vaccinale a decorrere dal 10 ottobre 2021.

Premessa

Sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il **Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (allegato 1)**.

Con tale Provvedimento il Governo, in sostanza e sempre ai fini di fronteggiare la situazione pandemica, amplia l'utilizzo del Green Pass e dispone una nuova estensione dell'obbligo vaccinale in determinate situazioni.

Il Provvedimento, **in vigore dall'11 settembre 2021**, tecnicamente, rimodula ed aggiorna nuovamente alcune norme contenute:

- a) nel *Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52* (Legge 17 giugno 2021, n. 87),
- b) nel *Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44* (Legge 28 maggio 2021, n. 76).

Le novità del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122

Certificazioni verdi COVID-19

Il **primo articolo** del Decreto in esame, si occupa nuovamente dell'**impiego delle Certificazioni verdi COVID-19** di cui all'art. 9 del Decreto-legge 52/2021.

A tal proposito è utile ricordare che cosa si intenda, alla data odierna, con tale terminologia a seguito della sua iniziale definizione e dopo varie modifiche introdotte ¹ (cfr. *attuale vigente testo in allegato 2*).

Altresì, deve essere ricordato ² che il successivo art. 9bis, per effetto di quanto introdotto dall'art. 3 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, **a far data dal 6 agosto 2021, ha stabilito che è consentito in "Zona bianca" esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'art. 9, co. 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'art. 4 ³, per il consumo al tavolo, al chiuso;

¹ Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (G.U. 25/05/2021, n. 123) convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) ha disposto (con l'art. 34, co. 9-bis, lettera b)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 9.

La Legge 23 luglio 2021, n. 106 (SO n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176) ha disposto (con l'art. 1, co. 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (G.U. 25/05/2021, n. 123).

² Cfr. Circolare RNS L103 - 27 luglio 2021 dello scrivente Ufficio.

³ Sul tema si ricorda che sul sito del Governo italiano, in data 16 agosto 2021 è stata pubblicata la seguente Faq:



- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'art. 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'art. 5bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'art. 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'art. 8bis, co. 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'art. 8ter;
- i) concorsi pubblici.

L'ulteriore e successivo art. 9ter, introdotto dall'art. 1, co. 6, del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (*G.U. 06/08/2021, n. 187*) si occupa dell'**impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario**, mentre il successivo **Art. 9quater**, introdotto dall'art. 2, co.1, del citato Decreto-legge n. 111/2021, si occupa dell'**impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto** (cfr. *attuale vigente testo in allegato 2*).

Su questo impianto giuridico, si incentrano le novità del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122; in particolare, con l'art. 1, dopo l'art. 9ter nel citato Decreto-legge n. 52/2021, sono aggiunti:

- **l'art. 9ter.1** - *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, e*
- **l'art. 9ter.2** - *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore.*

Se dunque, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (*termine di cessazione dello stato di emergenza*), l'art. 9ter ha disposto che tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19, per effetto del nuovo art. 9ter.1, **tale obbligo è esteso anche al personale** dei servizi educativi per l'infanzia (*ex art. 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Altresì, **tale obbligo è esteso a chiunque accede** alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

L'obbligo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La misura non si applica anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Domanda: Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Risposta: Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



In base al comma 4, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni; nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, **la verifica sul rispetto delle prescrizioni oltre che dai dirigenti scolastici ed ai responsabili delle istituzioni scolastiche, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.**

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

In base al nuovo art. 9ter.2, analoga situazione deve essere rispettata da **chiunque accede alle strutture** appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

L'impianto sanzionatorio è sempre affidato all'art. 4, co. 1, 3, 5 e 9 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*); resta fermo quanto previsto dall'art 2, co. 2-bis, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74*).

Estensione dell'obbligo vaccinale

Anche in riferimento a tale estensione è necessario ricordare come l'art. 4 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (*con la modifica in sede di conversione nella Legge 28 maggio 2021, n. 76*) ha introdotto, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2 ⁴, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (*cf. attuale vigente testo in allegato 2*).

A corollario di tale obbligo, l'art. 2 del Decreto-legge n. 122/2021, introduce l'**art. 4bis - Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.** Con tale norma, pertanto, **a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis ⁵** del richiamato Decreto-legge 44/2021.

Tali nuove disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

⁴ Art. 1 – Definizione

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

⁵ Art. 1bis - Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.



Anche in tale caso i responsabili delle strutture **ed i datori di lavoro dei soggetti** che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo.

All'uopo viene specificato che, fermo restando quanto previsto dall'art. 17bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Legge 24 aprile 2020, n. 27*), i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con D.P.C.M., adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Viene, altresì, ribadito e disposto che agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture, di cui all'art. 1bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, co. 10.

Anche in tale caso, l'impianto sanzionatorio è sempre affidato all'art. 4, co. 1, 3, 5 e 9 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*); resta fermo quanto previsto dall'art 2, co. 2-bis, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74*).

Rinviando alla lettura del nuovo Decreto-legge, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) *Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122*
- 2) *Testo vigente Decreto-legge n. 52 e 44/2021*